

**ACCORDO INTEGRATIVO E MODIFICATIVO DEL CCNL  
MULTISERVIZI – CNEL K574**

L'anno 2026 il giorno 2 del mese di ottobre in Roma, presso la sede di Conflavoro PMI, sita in Via del Consolato n°6, si è raggiunto il seguente accordo integrativo e modificativo del CCNL in epigrafe,

TRA

**CONFLAVORO PMI**, Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese rappresentata dal Presidente Nazionale Roberto Capobianco

E

**CONFSAL**, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori rappresentata dal Segretario Generale Angelo Raffaele Margiotta

**CONFSAL FEDERLAVORATORI**, rappresentata dal Segretario Generale Federica Pascarelli  
**FESICA-CONFSAL**, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato rappresentata dal Segretario Generale Bruno Mariani, Vice Segretario Generale Alfredo Mancini,

**Premesso che**

- In data 19/05/2026, le Parti sociali hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL Multiservizi, con validità ed efficacia a far data dal 01/06/2026 al 31/05/2029;
- Considerate le specifiche caratteristiche delle imprese operanti nel settore multiservizi, le Parti sottoscrittrici del presente accordo intendono procedere ulteriormente all'aggiornamento di alcuni istituti contrattuali, al fine di adeguarne i contenuti economici e normativi all'evoluzione del settore e della disciplina giuslavoristica nazionale, assicurando una regolamentazione maggiormente rispondente alle esigenze delle imprese e dei lavoratori del comparto.

\*\*\* \* \*\*\*

**Tutto ciò premesso e considerato**, costituente parte integrante e sostanziale del presente Accordo modificativo, le Parti Sindacali sottoscrittrici, dopo ampia discussione ed all'esito di una complessiva valutazione di opportunità in merito, hanno considerato la necessità di apportare delle variazioni al CCNL Multiservizi e agli articoli trattati dal presente accordo.

Le seguenti variazioni **avranno effetto a decorrere dal 1° ottobre 2026**; esse si inseriscono nel testo del CCNL e ne fanno parte integrante, variando conseguentemente i relativi testi originali.

\*\*\* \* \*\*\*

**1. Modifica all'Art. 16 (Ferie)**

Il comma 1 dell'art. 16 viene così modificato e sostituito:

1. Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 22 giorni in caso di prestazione settimanale su 5 giorni e 26 giorni in caso di prestazione settimanale su 6 giorni. In caso di festività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, lo stesso sarà prolungato per il numero delle suddette festività.

**2. Modifica all'Art. 31 (Scatti di anzianità)**

L'art. 31 viene così modificato e sostituito:

1. Per il servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, gli impiegati sono riconosciuti 8 scatti biennali di importo pari al 6,25% della retribuzione tabellare.
2. Per il lavoratore operaio, in considerazione della presenza nel settore di appalti di durata predeterminata, è riconosciuta l'anzianità forfettaria di settore, mediante l'erogazione di importi fissi come da tabella a seguire. L'anzianità forfettaria è distinta dalla retribuzione tabellare e viene computata ai fini dello straordinario,

delle ferie, delle festività, delle mensilità aggiuntive, dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR, della malattia e dell'infortunio. Tale istituto non viene corrisposto per i primi 4 anni di anzianità, decorrendo dal quinto senza interruzione del rapporto di lavoro nel settore, fatti salvi i cambi appalto. Su richiesta del lavoratore, l'azienda rilascerà una certificazione attestante l'effettiva anzianità di servizio presso l'impresa.

3. Gli importi previsti per l'anzianità forfettaria di settore sono i seguenti:

| Livello    | Importo |
|------------|---------|
| 2° livello | € 83,00 |
| 3° livello | € 67,00 |
| 4° livello | € 64,00 |
| 5° livello | € 59,00 |
| 6° livello | € 55,00 |
| 7° livello | € 51,50 |

4. Le Parti prevedono che gli scatti di anzianità, eventualmente già maturati alla data di migrazione al presente contratto, saranno conservati nel loro importo mentre gli scatti in corso di maturazione, quindi non ancora acquisiti, saranno disciplinati secondo quanto previsto dal presente articolo.
5. Le Parti danno atto che il numero di scatti già maturati per gli impiegati e l'anzianità di settore maturata dagli operai, concorrono al raggiungimento dei limiti previsti dai precedenti commi.
6. Le Parti convengono che gli scatti di anzianità decorrono dalla data di entrata in vigore del presente contratto per tutti i lavoratori già in forza alla data di sottoscrizione del presente CCNL che, fino a tale momento, non ne abbiano beneficiato.

### 3. Modifica all'Art. 15 (Riposi settimanali e riposi compensativi)

#### All'art. 15 viene aggiunto il comma 8 così formulato:

8. Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo già assegnata debba essere spostata in un giorno della settimana non previsto dal turno di servizio prestabilito almeno 6 giorni prima — sempre che tale spostamento non comporti il superamento del limite di 6 giornate di ininterrotta prestazione — il lavoratore ha diritto, in aggiunta al trattamento di cui al comma 6, a un'indennità pari al 7% della retribuzione base di una giornata lavorativa.

Le suindicate modifiche, integrazioni e/o sostituzioni ed esplicitazioni degli articoli suindicati e contenuti nel presente accordo modificativo avranno effetto ed efficacia a far data dal 01/10/2026.

Letto, approvato e sottoscritto.

CONFLAVORO PMI      CONFISAL      CONFISAL FEDERLAVORATORI      FESICA-CONFISAL  



  
